

prof. avv. ALFONSO VUOLO  
Ordinario nell'Università di Napoli Federico II

via Depretis, 51 – 80133 Napoli  
via Romualdo II Guarna, 20 – 84121 Salerno  
tel. 081.514288 – 089.225624

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**Motivi aggiunti ai sensi dell'art. 117, c. 5, c.p.a.,**

**nel ricorso ascritto al R.g. sub n. 5897/2022**

nell'interesse dell'Ing. Marina Russo (c.f. RSSMRN86B62G230S), nata a Pagani (Sa) il 22.2.1986 ed ivi residente alla via Matteotti n. 92, rapp.ta e difesa giusta procura a margine dal prof. avv. Alfonso Vuolo (c.f. VLULNS71S18H703L) e dall'avv. Aniello Della Gloria (c.f. DLLNLL88M25G230V), elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio Brancaccio in Roma alla via Taranto n. 18 (si dichiara di voler ricevere qualsiasi comunicazione e/o notificazione relativa al presente giudizio ai seguenti indirizzi pec: a.vuolo@avvocatinocera-pec.it, a.dellagloria@pec.ordineavvocatinocerainferiore.it da intendersi quali domicili digitale; fax: 089.2581112 - 0815154288),

1) per l'annullamento dei seguenti ulteriori atti: graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A060 "TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO" per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Molise, approvate con il D.D.G. n. 44087 del 22.11.2022;

2) per la condanna della Pa ad assegnare il punteggio positivo, previa eliminazione delle eventuali penalità, sulle domande individuate nel ricorso, indipendentemente dalle risposte date, con conseguente aumento di punteggio in favore della ricorrente;

3) per l'accertamento del consequenziale diritto della ricorrente ad essere ammessa alle successive prove di concorso quali la prova pratica del 27.5.2022 e la prova orale che si terrà a partire dal 6.6.2022.

### **F a t t o**

La vicenda è nota a Codesto Tribunale.

Con il D.M. n. 499 del 21.4.2020, il Ministero dell'Istruzione indicava il *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*, come modificato ed integrato da ultimo dal D.D. n. 23 del 5.1.2022.

In data 24.3.2022, la ricorrente partecipava alla prova scritta relativa alla classe di concorso A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado), turno T4 delle ore 14.30 presso l'I.S.I.S.S. “Nicola Stefanelli” sito alla via Rocca dei Dragoni n. 108 in Mondragone (CE).

La prova consisteva nella soluzione di cinquanta quesiti concernenti i programmi di cui all'articolo 8 del D.M. n. 326 del 9.11.2021, il quale rimanda all'allegato A, come parte integrante del decreto.

Tali quesiti presentavano quattro opzioni di risposta, tra cui il candidato doveva individuarne una soltanto, scartando le altre errate.

L'allegato indica per ciascuna tipologia di posto: a) il programma di esame comune; b) il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto.

Per la classe di concorso A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado) il programma prevede che il candidato debba dimostrare adeguate conoscenze e competenze relativamente ai seguenti nuclei tematici disciplinari:

- a) I materiali (Classificazione. Principali proprietà. Metalli e leghe. L'estrazione dei minerali. Ghisa e acciaio. Materiali metallici non ferrosi. Materiali plastici. Materiali ceramici e vetro. Materiali naturali e sintetici. Fibre tessili e tessuti. La trasformazione industriale dei materiali. I processi primari. I processi di fusione. I processi di formatura. Le lavorazioni secondarie. I processi di fabbricazione e di assemblaggio. Il riciclo dei materiali);
- b) L'energia (Calore e lavoro meccanico. Fonti e forme di energia. I combustibili fossili. Fonti rinnovabili e alternative. La produzione di energia elettrica);
- c) Sistemi complessi (Sistemi di trasmissione del moto. Macchine e sistemi meccanici. Sistemi elettrici ed elettronici. Apparecchiature e impianti di uso comune. Circuiti elettrici elementari. Circuiti in serie e in parallelo. Motori elettrici e a combustione. Elementi strutturali delle costruzioni edili. Sistemi viari. Mezzi di trasporto);
- d) L'ambiente e l'uomo (Le risorse naturali. L'inquinamento e l'impatto ambientale. Lo sviluppo sostenibile. Le attività e i settori produttivi. L'ambiente urbano. L'organizzazione del lavoro. La sicurezza sul lavoro e l'antinfortunistica. L'educazione stradale).
- e) Informazione (Principi di base dell'informatica. Tecnologie dell'informazione. I sistemi di comunicazione. I mass media. I computer e le applicazioni informatiche. Internet. Multimedia e realtà virtuale. L'elaborazione e la rappresentazione dei dati. Pensiero computazionale attraverso la robotica e il coding);
- f) Disegno tecnico (Il concetto di misura e l'esecuzione delle misure. Elementi di disegno tecnico. Strumenti per il disegno tecnico. Proiezioni ortogonali. Assonometrie. Sviluppo di solidi. La quotatura. Le norme);

g) Scienze e tecnologie alimentari (Tipologie di alimenti. I principi nutritivi. Il fabbisogno energetico. Trasformazione degli alimenti. Conservazione degli alimenti).

La valutazione della prova scritta è stata effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, c. 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326, secondo il quale può essere conseguito il massimo di 100 punti e **l'accesso alle successive prove è subordinato all'ottenimento di 70 punti.**

Ad ogni risposta è stato assegnato un punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- 2 punti per ogni risposta corretta;
- 0 punti per ogni risposta errata o non data.

In data 24.3.2022 è stato pubblicato nell'area utente della ricorrente il mancato superamento della prova scritta in quanto la candidata otteneva 68 punti.

Tuttavia, la prova scritta concepita dal Ministero dell'Istruzione presenta diversi errori, come, ad esempio, per le domande n. 18, 24 e 30 della scheda dell'ing. Marina Russo.

In effetti, la ricorrente avrebbe dovuto ottenere 74 punti, nel caso di positiva attribuzione del punteggio per i tre quesiti o, nella peggiore delle ipotesi, 70 punti nel caso di positiva attribuzione del punteggio per uno solo dei tre quesiti in questione (c.d. prova di resistenza).

In entrambi i casi la ricorrente si sarebbe posizionata utilmente per accedere alle successive prove, pratica e orale.

In data 18.5.2022, l'Ing. Russo presentava istanza di accesso agli atti al Ministero dell'Istruzione, al fine di conoscere l'indirizzo di almeno tre candidati ammessi alle successive prove, quali eventuali controinteressati nel giudizio da proporre

innanzi al Giudice Amministrativo. A tutt'oggi l'amministrazione non ha dato alcun riscontro all'istanza.

Ciò premesso, veniva proposto ricorso innanzi a Codesto Tribunale, ascritto al r.g. sub n. 5897/2022, per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, dei seguenti atti:

*“a) comunicazione nell’area utente della ricorrente del mancato superamento della prova scritta relativa alla classe di concorso A060 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado), turno T4 delle ore 14.30; b) avviso dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica, relativamente alla classe di concorso “A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO”, prot. n. 6664 del 5.5.2022, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; c) avviso dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso “A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO”, prot. n. 7311 del 16.5.2022, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; d) del test sottoposto alla ricorrente in data 24.3.2022 presso l’I.S.I.S.S. “Nicola Stefanelli”, via Rocca dei Dragoni, 108, Mondragone (CE), con particolare riferimento alle domande individuate nei motivi di ricorso; e) di tutti gli atti ed i verbali approvati per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; f) dei verbali e degli atti attinenti l’attribuzione di punteggi e dei conseguenti giudizi, ancorché non conosciuti; g) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti; h) per quanto possa occorrere, della schede di valutazione della prova scritta espletata dalla ricorrente e pubblicata sulla propria area utente; i) del D.M. n. 326 del 9.11.2021, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale*

*docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106"; l) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi della ricorrente, ancorché di contenuto incognito"; nonchè "per la condanna della Pa ad assegnare il punteggio positivo, previa eliminazione delle eventuali penalità, sulle domande individuate nel ricorso, indipendentemente dalle risposte date, con conseguente aumento di punteggio in favore della ricorrente; e "per l'accertamento del consequenziale diritto della ricorrente ad essere ammessa alle successive prove di concorso quali la prova pratica del 27.5.2022 e la prova orale che si terrà a partire dal 6.6.2022".*

\* \* \* \* \*

In data 14.6.2022, il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, si costituivano in giudizio.

Con l'ordinanza n. 3995/2022 del 22.6.2022, il Tribunale adito chiedeva all'amministrazione chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla ricorrente, entro il termine di 60 giorni, precisando che *"l'eventuale mancato adempimento sarà valutato ai sensi dell'art. 64 c.p.a."*

L'amministrazione non ottemperava all'incombente istruttorio per la camera di consiglio fissata l'8.11.2022; tuttavia, con l'ordinanza n. 6851/2022 del 10.11.2022, il Collegio concedeva ulteriori 15 giorni per il deposito dei chiarimenti richiesti.

L'Avvocatura dello Stato, in data 22.11.2022, depositava la relazione del Ministero dell'Istruzione e del merito.

Con articolate note e documenti depositati il 2.12.2022, l'Ing. Marina Russo osservava che, secondo quanto affiorava limpidamente dalla relazione depositata dall'amministrazione, la Commissione aveva predisposto erroneamente le risposte in relazione ai quesiti n. 18 (pagina 8) e n. 30 (pagine 9 e 10).

Ciò sarebbe stato sufficiente per dimostrare la fondatezza delle doglianze avanzate dalla ricorrente e per ammetterla a sostenere le successive prove.

Tuttavia, all'esito della camera di consiglio del 6.12.2022, il Collegio rigettava l'istanza cautelare con l'ordinanza n. 7434/2022 (che sarà oggetto di appello).

Nelle more, in data 22.11.2022, sul sito internet del Ministero era pubblicato il D.D.G. n. 44087 del 22.11.2022, recante il decreto di approvazione della graduatoria di merito, che in questa sede si impugna.

Orbene, per quanto qui rileva, costituisce costante giurisprudenziale il principio per cui ai fini dell'assunzione della veste di controinteressato in senso tecnico, non è sufficiente essere inclusi nell'elenco dei concorrenti ammessi a sostenere la prova orale, ma occorre altresì essere utilmente collocati nella graduatoria finale. Infatti, prima che il procedimento amministrativo si sia definitivamente concluso non è individuabile alcuna situazione soggettiva di interesse protetto in posizione antagonista da proteggere.

Ciò premesso, la ricorrente, con il presente atto per motivi aggiunti estende l'impugnativa nei confronti della approvata graduatoria di merito del concorso di cui si tratta, anche per confermare l'interesse al ricorso, e pertanto, essendo in questa fase individuabili controinteressati, integra nei loro confronti il contraddittorio.

\*\*\*\*\*

Ciò posto, la graduatoria definitiva, in quanto atto connesso e consequenziale a quelli già impugnati, deve essere censurata per illegittimità derivata venendo qui articolate **le medesime doglianze sollevate con il ricorso principale**, ovvero i seguenti

**motivi**

I)- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, D. M. N. 499 DEL 24.4.2020; 8, D.M. N. 326 DEL 9.11.2021; 3, D.D. N. 23 DEL 5.1.2022; 3, 34, 97, COST. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 24 SOMMINISTRATO ALLA CANDIDATA.

La ricorrente ha riscontrato numerosi errori nella valutazione compiuta dall'amministrazione.

Nella domanda n. 24 (secondo l'ordine indicato nel modulo risposte pubblicato nell'area utente della candidata) veniva richiesto:

*“Quali sono, fra i carboidrati, gli zuccheri semplici:*

- a) fruttosio, glicogeno, maltosio;*
- b) glucosio, lattosio, saccarosio;*
- c) fruttosio, glucosio, saccarosio;*
- d) fruttosio, galattosio, glucosio”.*

Il quesito si presta ad un'ambigua e non univoca interpretazione.

La candidata ha segnato, come risposta al quesito, la lettera “c) fruttosio, glucosio, saccarosio”.

Il Ministero, invece, ha ritenuto valida la sola lettera “d) fruttosio, galattosio, glucosio” che, **in realtà, non è l'unica esatta**.

In base alle opzioni di risposta fornite, il quesito poteva avere come risposta corretta almeno tre delle opzioni fornite.



Tutti gli elementi menzionati, ad eccezione del glicogeno che è un polisaccaride, sono zuccheri semplici (così come confermato dalla relazione allegata del PhD. Ing. Giuseppina Russo).

Dalla relazione si evince che *“Analizzando le varie definizioni trovate su alcuni testi scolastici nonché su articoli nel web presi da riviste scientifiche, per quanto riguarda la classificazione dei carboidrati ed in particolare degli zuccheri semplici, è stato rilevato che, oltre i monosaccaridi, anche i disaccaridi, appartenenti al gruppo degli oligosaccaridi, sono classificati come zuccheri semplici. Infatti:*

*1) Dal libro “Il carbonio, gli enzimi, il DNA -Chimica organica, biochimica e biotecnologie” capitolo B1 pag. B3 (allegato n.1), si legge la seguente definizione:*

*«I carboidrati si classificano in base alla complessità della loro struttura (FiguraB1.3):*

- i monosaccaridi sono le molecole più semplici e rappresentano le unità costitutive dei carboidrati più complessi;*
- gli oligosaccaridi sono formati dall'associazione di pochi monosaccaridi;*
- i polisaccaridi sono polimeri formati da numerosi monosaccaridi (da poche decine fino a molte migliaia).*

**Dal punto di vista nutrizionale, i glicidi si suddividono in carboidrati semplici (monosaccaridi e oligosaccaridi), chiamati anche zuccheri, e carboidrati complessi (polisaccaridi)».**

*2) Dall'articolo che richiama le seguenti fonti scientifiche:*

<https://it.sawakinome.com/articles/science/difference-between-monosaccharide-sdisaccharides-and-polysaccharides.html>

*Riferimenti:*

1. Szalay, Jessie. "Cosa sono i carboidrati?" LiveScience. Purch, 25 agosto 2015. Web. Disponibile qui. 28 giugno 2017.

2. "Monosaccaride". Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc., 01 giugno 2015. Web. Disponibile qui. 28 giugno 2017. Si legge che (**allegato n. 2**)

*«Che cos'è un disaccaride*

*I disaccaridi sono molecole di zucchero composte da due monosaccaridi. Quindi ogni disaccaride è composta da due anelli chimici. Il legame tra due monosaccaridi è chiamato legame glicosidico. **I disaccaridi sono anche zuccheri semplici.** I disaccaridi sono classificati in due gruppi in base alla loro forza riducente»*».

Inoltre, la letteratura scientifica afferma che:

*“In ambito nutrizionale, il termine **zuccheri** è usato per convenzione per descrivere i monosaccaridi e i disaccaridi presenti negli alimenti, poiché sono dolci. Non tutti però hanno lo stesso potere dolcificante. Prendendo ad es. come riferimento il saccarosio: il fruttosio è circa una volta e mezza più dolce, mentre il lattosio e il glucosio lo sono di meno (0,5 e 0,3 volte rispettivamente)”* (**allegato n. 3 della relazione**, cit. A. Machado, Scienza e cultura dell'alimentazione, Mondadori, pag. 117).

Da ciò si evince che le risposte esatte sono b), c) e d) mentre l'unica errata è la a).

È evidente che la risposta data dalla ricorrente, in ragione di quanto indicato nella relazione allegata, deve ritenersi corretta, comportando la riformulazione del punteggio ottenuto da **68 punti** a **70 punti**.

Si ripete che la prova è superata riportando il punteggio minimo di 70 punti. Di tal che l'ing. Marina Russo ha diritto ad accedere alla successiva prova pratica ed orale.

II)- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, D. M. N. 499 DEL 24.4.2020; 8, D.M. N. 326 DEL 9.11.2021; 3, D.D. N. 23 DEL 5.1.2022; 3, 34, 97, COST. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 18 SOMMINISTRATO ALLA CANDIDATA

Altro quesito ambiguo e di non univoca interpretazione è il n. 18 (secondo l'ordine indicato nel modulo risposte pubblicato nell'area utente della candidata) che recita:

*“Quali delle seguenti è una resina termoplastica?”*

- a) PTFE teflon;*
- b) EP resine epossidiche;*
- c) EPS poliestere espanso;*
- d) PU poliuretano”.*

La candidata ha indicato, come risposta alla domanda, la lettera “a) PTFE teflon”.

Il Ministero, invece, ha ritenuto esatta la lettera “c) EPS poliestere espanso”, ma, invero, questa è scorretta in quanto la sigla (EPS) indicata alla lettera c) corrisponde al **POLISTIRENE espanso**.

**Ciò, evidentemente, ha fuorviato la ricorrente inducendola in errore, dal momento che nessuna delle quattro risposte indicate è corretta.**

Anche in questo caso, ai fini della corretta valutazione dei candidati è stato violato l'art. 97 Cost., in quanto “**ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta**” (C.d.S., III, 5.1.2021, n. 158).

Alla luce dei motivi che precedono è ancor più lampante l'approssimazione con cui sono stati redatti i test a livello nazionale, tant'è che la stessa amministrazione ha già riconosciuto una serie di abbagli in cui è incorsa.

In questo quadro generale, in cui l'operato dell'amministrazione, per sua stessa ammissione, si è dimostrato superficiale, si colloca la valutazione erronea compiuta in danno della ricorrente, che pretende la riforma da parte di Codesto Tribunale.

III)- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, D. M. N. 499 DEL 24.4.2020; 8, D.M. N. 326 DEL 9.11.2021; 3, D.D. N. 23 DEL 5.1.2022; 3, 34, 97, COST. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 30 SOMMINISTRATO ALLA CANDIDATA

3.1 – Ma non è tutto.

Un ulteriore errore è presente nella domanda 30 (secondo l'ordine indicato nel modulo risposte pubblicato nell'area utente della candidata).

Il quesito chiedeva: *“Una sola delle seguenti affermazioni è sbagliata. Il kevlar:*

- a) È utilizzato nei materiali compositi come rinforzo strutturale;*
- b) È una fibra naturale aramidica;*
- c) A parità di massa è 5 volte più resistente dell'acciaio;*
- d) Tiene insieme la matrice”.*


La candidata ha segnato come risposta alla domanda, la lettera *“a) È utilizzato nei materiali compositi come rinforzo strutturale”.*

Il Ministero, invece, ha ritenuto valida la lettera *“d) Tiene insieme la matrice”.*

Il quesito prevedeva che una sola delle risposte indicate fosse sbagliata.

In realtà oltre alla lettera d) anche la risposta b) è errata, in quanto il kevlar è una fibra sintetica aramidica e non “una fibra naturale aramidica” secondo quanto indicato nel quesito.

Ciò trova riscontro nel libro edito Zanichelli, “Il nuovo Invito alla Biologia Blu”, sezione D, pag. D141 (**allegato n. 4 della relazione**), in quanto si legge la seguente definizione: **“Il kevlar è una fibra sintetica creata nel 1965, ottenuta per copolimerizzazione di una diammina aromatica con acido tereftalico”**.



Da ciò si rileva che la formulazione del quesito è completamente errata **generando confusione nell’indicazione della risposta esatta.**

3.2 – La giurisprudenza è costante nel ritenere che **“non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta”** (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018). Ne consegue l’illegittimità

*dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente” (CdS, III, 5.1.2021, n. 158).*

3.3 – È necessario, altresì evidenziare, che con riferimento alla medesima classe di concorso (A60), nella prova scritta relativa al turno mattutino denominato T3, precedente a quello della ricorrente, la Commissione nazionale ha riconosciuto che due domande non includevano nessuna soluzione corretta tra le quattro opzioni proposte.

Per questo motivo, ai fini del calcolo del punteggio, ciascun candidato, per quel turno, **si è visto riconoscere due punti per qualunque risposta data,** anche nel caso che questa sia sbagliata o non prodotta.

L'episodio verificatosi nel turno precedente, nonché gli errori presenti nella prova scritta somministrata alla ricorrente nel turno denominato T4, denotano la superficialità con la quale è stata condotta la selezione, con il conseguente intollerabile pregiudizio per l'ing. Marina Russo

Il mancato intervento della Commissione Nazionale sugli errori del test, relativo al turno della ricorrente, dimostra una palese disparità di trattamento tra i candidati.

**istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami**

**ex art. 41, comma 4, c.p.a.**

Ai fini della integrità del contraddittorio, il Collegio potrebbe ritenere che il ricorso per motivi aggiunti debba essere notificato a tutti coloro i quali sono stati inseriti nella graduatoria di merito, approvata con il D.D.G. n. 44087 del 22.11.2022.

In tale evenienza, risulterebbe oggettivamente difficile la notificazione nei modi ordinari, essendo rilevante il numero dei destinatari (poco meno di duecento) e non avendo l'amministrazione riscontrato l'istanza di accesso agli atti, presentata a tal fine dalla ricorrente.

Il TAR Lazio, Roma, in casi analoghi, è solito disporre la pubblicazione dell'appello nel testo integrale sul sito internet delle Amministrazioni resistenti.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, c. 2, e 41, c. 4, c.p.a., nonché all'art. 151 c.p.c., si chiede all'Ecc.mo Collegio di autorizzare, se lo ritenga necessario, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami del gravame ai controinteressati (anziché con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che sarebbe oltremodo onerosa per le appellanti, oltre a non apparire comunque idonea allo scopo) sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, indicando le modalità che ritenga più opportune per l'agevole conoscenza dell'esistenza del gravame.

**p.q.m.**

si chiede a Codesto Tribunale di accogliere il ricorso e i presenti motivi aggiunti e per l'effetto riconoscere alla ricorrente il punteggio complessivo di 74 punti o, a tutto concedere, di 70 punti con conseguente corretta collocazione nella graduatoria relativa all'accesso alla prova pratica ed orale.

Con ogni ulteriore statuizione prevista dalla legge anche in relazione alla rifusione delle spese di giudizio e alla ripetizione del contributo unificato.

\* \* \*

Si dichiara che per la presente controversia non è dovuto il contributo unificato in quanto la Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che *“il ricorso*

*amministrativo che contenga motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. è soggetto al contributo unificato nella misura fissata dal D.P.R. n. 115 del 2002 art. 13, commi 6-bis e 6-bisl., quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, i motivi determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, circostanza che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l'impugnazione dell'atto originario; **il ricorso aggiuntivo è invece esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause**", Cass. sez. V, 29.10.2020, n. 23873" (Cassazione civile, sez. VI, 1.9.2022, n. 25729)<sup>1</sup>.*

Nella denegata ipotesi in cui il Collegio non tenga conto dell'orientamento del Supremo Consesso, ferma la facoltà di adire la competente autorità, si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari a 325,00 euro, trattandosi di pubblico concorso e in ragione della dichiarazione resa dalla ricorrente (già versata in atti per il ricorso principale) relativamente al reddito posseduto.

prof. avv. Alfonso Vuolo

---

<sup>1</sup> Contenzioso instaurato dal Tar Lazio, Roma, in persona del Segretario generale.